

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1352

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE 54/2016 - Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria - Asse Tematico F. Approvazione schema di Convenzione.

L'Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:

- 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
- 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
- 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione.

L'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture.

Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-CentroNord rispettivamente pari all'80% e al 20%.

Come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferro.

Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,

favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la sicurezza delle dighe.

La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.

Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-Piano sicurezza ferroviaria).

Nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Sicurezza Ferroviaria" delle ferrovie interconnesse sono stati destinati 300 milioni di euro.

Con tale Linea di Azione si è inteso sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni, manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza dell'agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato strada mediante l'introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze, segnalando tempestivamente malfunzionamenti.

Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro 115.224.000,00.

Secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell'accesso alle risorse assegnate, era tenuta a presentare entro il 30 giugno 2017 un Piano operativo di investimento per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza ferroviaria.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1920 del 16/03/2017 ha invitato la Regione Puglia a presentare il Piano di investimenti per le ferrovie ricadenti nel territorio di propria competenza.

La Regione Puglia ha trasmesso la documentazione relativa al predetto Piano di investimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. AOO_148/1156 del 29/06/2017.

La Regione ha individuato quali Soggetti attuatori degli interventi le società Ferrotramviaria spa, Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici srl, Ferrovie del Gargano srl.

Al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili, per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza esistenti, si è ritenuto necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione.

In data 03/08/2017 la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il TPL del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso lo schema di Convenzione allegato al presente atto.

La Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione

degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima.

Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:

- di prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, nell'ambito dell'Asse F - Piano sicurezza ferroviaria, ha assegnato alla Regione Puglia l'importo di euro 115.224.000,00;
- di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, il quale sarà sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e ciascuna delle società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati;
- di prendere atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente provvederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Visto

- il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016;
- il Piano di investimenti trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- lo schema di Convenzione per la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria finanziato con risorse dell'Asse Tematico F.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D.IGS. 118/2011

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), e) della L.R. 7/97

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA


1. *di fare propria* la relazione dell'Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, che qui s'intende integralmente riportata;
2. *di prendere atto* che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016,

nell'ambito dell'Asse F - Piano sicurezza ferroviaria, ha assegnato alla Regione Puglia l'importo di euro 115.224.000,00;

3. *di approvare* lo schema di Convenzione, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, il quale sarà sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e ciascuna delle società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati;
4. *di prendere atto* che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente provvederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
5. *di notificare*, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento alle società Ferrotramviaria spa, Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici srl, Ferrovie del Gargano srl;
6. *di disporre* la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

SEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

L' allegato al presente provvedimento è composto da n. 14 pagine (esclusa la presente)

Il Dirigente della Sezione
ing. Francesca Pace

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FP', written over the printed name of the official.

ALLEGATO ALLA DGR/2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

LA REGIONE

E

IL SOGGETTO ATTUATORE

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione, per quanto di competenza della Regione, del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016.

PREMESSO

- Che l'art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- Che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- Che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- Che con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centrionord rispettivamente pari all' 80% e al 20%;
- Che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferro;
- Che il CIPE con delibera n. 54 del 1° dicembre 2016 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- Che la dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
- Che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D

- messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- Che nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Sicurezza Ferroviaria" delle ferrovie interconnesse sono stati destinati 300 milioni di euro;
 - Che con tale Linea di Azione si è inteso sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni, manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza dell'agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato strada mediante l'introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze segnalando tempestivamente malfunzionamenti;
 - Che il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro
 - Che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell'accesso alle risorse assegnate, è tenuta a presentare entro il 30 giugno 2017 un piano operativo di investimento per la realizzazione degli interventi;
 - Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. del ha invitato la Regione Puglia a presentare il Piano di investimenti per le ferrovie ricadenti nel territorio di propria competenza;
 - Che la Regione Puglia ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione relativa al piano di investimenti con nota n. del
 - Che la Regione ha individuato quale Soggetto attuatore degli interventi, le Società
 - Che il Piano d'investimenti in parola in sede istruttoria è stato formalmente integrato e definito con nota n. del
 - Che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza esistenti si è ritenuto necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione;
 - Che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
 - Che la Regione con delibera di Giunta n. del ha approvato lo schema del presente disciplinare

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero), la Regione Puglia (di seguito indicata come Regione) e *la Società* (di seguito indicata come Soggetto attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di investimenti (All. 1 e 2) presentato dalla Regione per la/e ferrovie ricadenti sul territorio di competenza della Stessa, nell'ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse di intervento F – Linea di Azione Sicurezza ferroviaria).

ART.3

(Durata della convenzione)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente a ciascun intervento riportato nell'Allegato 2.

Per il Soggetto attuatore la durata della convenzione può essere diversamente determinata in applicazione del successivo articolo 8.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono comunque conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 7.

ART. 4

(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione del programma degli interventi di cui all'art. 2 è complessivamente pari ad euro ed è erogato a favore della Regione con le modalità di cui all'art. 11

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 12.

Nell'allegato 1 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti il piano di investimenti.

Su richiesta motivata della Regione gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

La Regione si impegna a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità degli stessi.

ART. 5

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento l'Ing. per l'intero Piano degli investimenti di cui all'Allegato 1.

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascun intervento riportato nell'Allegato 2.

Il Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART.6

(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti gli interventi previsti all'Allegato 1, entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi e previste dalla presente convenzione.

L'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta con la stipula da parte della Regione o del Soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell'intervento inserito nel Piano di investimenti in termini certi e coerenti con quelli indicati nell'Allegato 2.

La Regione s'impegna a completare, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, il programma degli interventi nel rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 2, fermi restando gli obblighi imposti dalla Delibera CIPE 25/2016.

ART. 7

(Sostituzione del soggetto attuatore)

Qualora il Soggetto attuatore non provveda, per singolo intervento, agli adempimenti previsti nell'Allegato 2 (es. progetto preliminare, progetto definitivo, pubblicazione bando di gara ecc.) nei tempi indicati nello stesso Allegato, la Regione ha la facoltà di eseguire direttamente gli atti in parola, ovvero di individuare un altro Soggetto attuatore che consenta di completare l'iter procedurale e di assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2019.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i tempi procedurali dell'Allegato 2 possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l'obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per ciascun intervento entro il 31 dicembre 2019.

La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 11.

La Regione, per l'individuazione del Soggetto attuatore subentrante, può avvalersi anche del disposto dell'art. 47, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

La Regione regola i propri rapporti con il Soggetto attuatore subentrante con l'atto negoziale di cui all'articolo 11 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.

ART. 8

(Standard di sicurezza)

La Regione si impegna, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento nazionali, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) e alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) emanate dalla Commissione Europea.

A tal fine invia al Ministero, per il tramite del Referente Regionale del Procedimento, la dichiarazione rilasciata, in tal senso, dal Responsabile Unico del Procedimento di ciascun intervento.

ART. 9

(Varianti)

Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5, nonché autorizzata dal Ministero fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 10

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 1, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Il contributo è erogato con riferimento al Piano di interventi complessivamente inteso e non con riferimento ai singoli interventi in esso previsti.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione conferma o adegua entro il 30 giugno di ciascun anno il cronoprogramma di spesa riportato nell'allegato 1.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54 .

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento del piano degli investimenti, complessivamente inteso, di cui all'Allegato 2 sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per ciascun intervento a seguito della presentazione da parte della Regione della delibera di approvazione del relativo progetto definitivo
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla Regione sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato.
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il Piano di investimenti, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 10%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria n. le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

Il Soggetto attuatore ripete alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione entro 60 giorni dall'esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facoltà di cui all'articolo 6, ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 qualora non sia stata assunta la prescritta "obbligazione giuridicamente vincolante"

Art. 11

(Rapporti tra la Regione ed il soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la Regione ed il Soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei cronoprogrammi di cui all'Allegato 2.



La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 12

(Verifica natura degli interventi)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, in coerenza con il cronoprogramma di cui all'Allegato 2, trasmette al Ministero copia dei progetti definitivi degli interventi riportati nel medesimo allegato.

Le copie di cui al comma precedente devono essere corredate di validazione e congruità del quadro economico.

Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, provvede a verificare la rispondenza del progetto definitivo alle finalità della delibera Cipe 25/2016, dando comunicazione alla Regione circa l'esito della verifica.

Per ciascun intervento sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte dell'eventuale soggetto attuatore subentrante, nonché per l'avviamento in pre-esercizio ed il collaudo delle opere o delle tecnologie oggetto dell'intervento stesso.

ART. 13

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- assunte nel periodo di validità dell'intervento
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

ART. 14

(Residui)

Eventuali residui delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016 ed eventualmente riassegnate alla Regione per l'implementazione del Piano di investimenti oggetto della presente convenzione.

Nell'ipotesi di riassegnazione di cui al punto precedente si procede alla stipula di un atto integrativo alla presente convenzione e si provvede all'adeguamento dell'allegato 2 della stessa.

I residui di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità della Regione sino al completamento del piano di cui all'Allegato 1 per garantire la copertura di eventuali imprevisti.

ART. 15

(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli USTIF competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma di cui all'Allegato 2.

Le verifiche degli USTIF di cui al punto precedente sono finalizzate anche alla eventuale revoca del contributo di cui all'art. 6.

La Regione s'impegna a garantire all'USTIF competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Regione si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, della Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio mittente indicato dal MIT. La Regione si impegna a garantire, per il tramite del soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE

- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 16

(Clausola di salvaguardia)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ART. 17

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

All. 1 Piano degli investimenti

All. 2 Dati Intervento



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Regione

CONVENZIONE TRA M.I.T. E REGIONE

ALLEGATO 1

PIANO DEGLI INTERVENTI

1 - ELENCO INTERVENTI

DEFINIZIONE INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO (€)	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	DATA FINE ATTIVITA'

(Handwritten signature)

2 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

INTERVENTO	2017							2018									
	AG	SE	OT	NO	DI	GE	FE	MA	AP	MA	GI	LU	AG	SE		OT	NO	DI

4- FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNUO (TIRAGGIO COMPLESSIVO)

ANNO	IMPORTO (€)
2018	
2019	
2020	
2021	

B



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Regione

CONVENZIONE TRA M.I.T. E REGIONE

ALLEGATO 2

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia:

Titolo Intervento:

Localizzazione:

Soggetto Attuatore:

Referente Regionale del Procedimento:

2 - DESCRIZIONE INTERVENTO

(Descrizione sintetica dell'intervento e schema planimetrico)

3 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18
Progetto di fattibilità (verificato e validato)												
Progetto Definitivo (verificato e validato)												
Epletamento Proced. Affidam. Lav.												
Affidamento dei Lavori												
Progetto Esecutivo (verificato e validato)												
Esecuzione dei Lavori												
Pre-esercizio e Collaudo												
Apertura all'esercizio												

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2018	
2019	
2020	
2021	